

Dichiarazione di fallimento - Requisiti di non fallibilità - Cass. n. 25025/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Dichiarazione di fallimento - Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Rappresentazione storica dei dati economici - Mezzi di prova alternativi al bilancio - Ammissibilità.

In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 1= [Dlgs_14_2019_art_121](#)), (Legge Falliment. art. 15 = [Dlgs_14_2019_art_040](#))

dichiarazione di fallimento

requisiti di non fallibilità

corte

cassazione

25025

2020